

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Avviso relativo all'integrazione del contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale del Comune di Messina in ottemperanza all'ordinanza 29 maggio 2026, n. 1514, emessa dal T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. Int. V, nel giudizio n. 899/2026 R.G., promosso dal Sig. Mirko Bagnato c/ il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ed altri, per dare legale conoscenza ai controinteressati.

Con il presente atto si avvisa che, con ordinanza 29 maggio 2026, n. 1514, il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. Int. V, ha disposto l'integrazione del contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale del Comune di Messina secondo le modalità prescritte con la predetta ordinanza, rendendo noto quanto segue:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso

T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. Int. V, giudizio n. 899/2026 R.G.

2) il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione resistente

Ricorrente: Sig. **MIRKO BAGNATO**, nato a Messina il 6 giugno 1991 ed ivi residente in Via I Saponara n. 21 (cod. fisc. BGN MRK 91H06 F158J);

Amministrazione resistente: **Comune di Messina** (cod fisc. 00080270838), Piazza Unione Europea n.1, Palazzo Zanca - Messina (ME) c.a.p. 98100.

3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati, delle domande proposte dalla parte ricorrente e un sunto dei motivi di ricorso

PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON RICORSO

- determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 23 febbraio 2026 n. 1668, con la quale il Comune di Messina ha approvato e pubblicato la graduatoria definitiva di merito relativa al concorso per n. 100 Agenti di Polizia Locale del Comune di Messina, Area degli Istruttori, in cui il ricorrente risulta classificato al n. 201 posto con il punteggio di 89,50 (codice domanda 3K7ER7E95T), senza indicazione della riserva per i volontari nelle Forze Armate;

- determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 3 febbraio 2026 n. 884, con la quale il Comune di Messina ha approvato e pubblicato la graduatoria provvisoria del predetto concorso, in cui il ricorrente risulta classificato al n. 199 posto con il

punteggio di 89,50 (codice domanda 3K7ER7E95T), senza indicazione della riserva per i volontari nelle Forze Armate;

- nota Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 23 febbraio 2026 prot. n. 61998, trasmessa via p.e.c. in pari data, con la quale sono state rigettate le osservazioni alla graduatoria provvisoria di merito presentate dal ricorrente via p.e.c. in data 10 febbraio 2026;

4) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 17 marzo 2026 prot. n. 2483, con la quale si è preso atto delle rinunce di due candidati alla sottoscrizione del contratto, con contestuale scorrimento della graduatoria definitiva di merito;

5) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 26 marzo 2026 prot. n. 2839, con la quale è stato approvato lo schema di contratto di lavoro individuale ed è stata fissata la data di sottoscrizione e assunzione in servizio;

6) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 16 aprile 2026 prot. n. 3612, con la quale si è preso atto delle rinunce all'assunzione e delle dimissioni di alcuni candidati, con contestuale scorrimento della graduatoria definitiva di merito;

7) ove necessario, del bando approvato con determinazione dirigenziale 16 aprile 2024 n. 2901, nella parte in cui prevede che “[a]i sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, D.lgs. n. 66/2010, è prevista la riserva di n. 20 (20% dei posti) posti per i volontari delle FF.AA. (riserva a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta)” (art. 15 “Riserva e preferenze a parità di merito”);

8) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso a quelli sopra indicati, avuto particolare riferimento ad eventuali provvedimenti di modifica della graduatoria e di assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi dello stesso.

PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON MOTIVI AGGIUNTI

- determinazione Comune di Messina, Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 27 aprile 2026 prot. n. 3967, con cui si procede “all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 8 Istruttori di Polizia Municipale - Area degli Istruttori di cui n. 6 collocatisi nelle posizioni dal n. 103 al n. 109 per scorrimento della graduatoria del concorso per n. 100 posto di Agente di Polizia Locale indetto con Determinazione Dirigenziale n. 2901 del 16/04/2024 e delle candidate vincitrici che erano state ammesse con riserva fino all’assolvimento della prova fisica collocatesi nelle posizioni nn. 44 e 95”;

- determinazione Comune di Messina, Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 7 maggio 2026 prot. n. 4385, con cui si procede “allo scorrimento della graduatoria definitiva di merito in favore di n. 1 candidato idoneo collocatosi in posizione immediatamente utile, ovvero il candidato posizionatosi al n. 110 Cicero Salvatore (codice candidatura KXY4N9EUWY)”;

- tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti indicati in ricorso e nei motivi aggiunti di ricorso.

DOMANDE:

- **annullamento** dei predetti atti e provvedimenti;
- **adozione di idonee misure cautelari** volte a disporre l’ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso per il profilo di interesse, nella posizione e

- con il punteggio legittimamente spettanti, previo riconoscimento del titolo di riserva e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;
- **accertamento** dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso;
 - **condanna dell'Amministrazione intimata** al risarcimento del danno in forma specifica, *ex art. 30 c.p.a.*, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso;
 - con vittoria di spese e compensi di difesa.

Il ricorrente, in servizio presso la Marina Militare sin dal 5 settembre 2016 (VFP4), in data 1 maggio 2024 ha presentato istanza di partecipazione al concorso in oggetto. All'atto della redazione della domanda, utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione dal Comune, si è trovato nell'impossibilità di "flaggare" la riserva dei posti prevista per i volontari delle Forze Armate, poiché il sistema digitale consentiva soltanto di scegliere tra le opzioni relative a militari già congedati o volontari del servizio civile, e non anche per quelli in servizio effettivo. Nella stessa domanda, tuttavia, nella sezione "*Esperienze lavorative presso PA come dipendente*", il ricorrente indicava correttamente di essere in servizio presso la Marina Militare.

Successivamente, il ricorrente chiariva ancor meglio la propria posizione con le p.e.c. del 21 ottobre e 27 novembre 2025, evidenziando al Comune il possesso del titolo di riserva (ovvero l'appartenenza alle Forze Armate), in un momento di gran lunga antecedente all'approvazione delle graduatorie.

In ogni caso, avendo il candidato indicato correttamente di essere dipendente delle Forze Armate nel corpo della domanda di partecipazione (sebbene in una parte diversa da quella appositamente prevista nel *format* per la riserva), il Comune avrebbe dovuto fare uso nei suoi confronti del soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi nella specie "*non di una omessa dichiarazione, ma di una dichiarazione resa irregolarmente e pertanto sanabile*" (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. IV ter, 18 giugno 2025, n. 12019).

4) l'indicazione dei controinteressati

Posizione nella graduatoria definitiva di merito, codice domanda di partecipazione, cognome e nome dei candidati controinteressati che verrebbero sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso:

99 ZA8FXCKQ2Z MAIMONE GIUSEPPE EDUARDO
100 H2F9V3SQGK MICALI GIUSEPPE
101 NQUSXZR164 RIZZOTTO SEBASTIANO
102 AW1268Y6ZQ SOTTILE ANTONIO
103 HU25EW6BC9 TRIBASTONE LUCA
104 7MRWYYM64 SOTTILE SANTI
105 T7TSW1MK52 D'ALESSANDRO MARTINA
106 WNVYNGFTUS GALLETTA DANIELE
107 URNSVACU3P CHILLEMI ORAZIO
108 W3CWY1MSZZ MARRA AURELIO
109 42MQTYK82N DAVOLI SALVATORE EMANUELE
110 KXY4N9EUWY CICERO SALVATORE
111 HCT1MNAQ2A ZANGHÌ ANTONIO
112 FY876K3S1Z MONDELLO ANTONIO
113 TNE9MM8Z2X FAMA' FRANCESCO
114 9FDZHHMKUK MESSINA ROSARIO
115 41V316DUQ2 MANGANO VINCENZO
116 GY8WT34G3T LO PRESTI MASSIMILIANO
117 BS1QXV7AR3 CUSIMANO ANTONINO
118 TEUHVEGVPQ LO CASCIO ANTONINO
119 5V5UH3P3YU PINTAUDI GIUSEPPE
120 6T4QC4BDD9 BARRILA' LUCA
121 C4UG5KZX83 CACCIOTTO GIUSEPPE
122 51ACRY4X8G LOMBARDO ALESSIO
123 WUD4SEPH2A CRISAFULLI DANIELE
124 N3C1K1PH17 LOMBARDO MARCO
125 MDWFEDN15K ROTELLI ANTONINO
126 3FU6NTZT8D MANGANO ANGELA
127 FBA6STRP8Y ARGURIO ANDREA

128 C7EXTFURWH ARICO' GIUSEPPE
129 T4WSD1CVZG TOMARCHIO SIMONE
130 5XTZUWMGY P MEGALIZZI NICOLA
131 YRHQB8YK4G BALSAMO LUCIA
132 K2WB91AHMV CALABRO' GIUSEPPE
133 VAH6GMXM85 CORDIMA GIUSEPPE
134 AX2TQ371G4 PALAZZOTTO LUCIANO
135 UYW7ABM8GC MONTALBANO ALESSANDRO
136 8BK9SR7YWS STRACQUADAINI VINCENZO
137 8BPST1BQTK MORABITO VINCENZO
138 A6SM8MGU4G BOMBARA COSIMO
139 2EP9DE6DR4 DISTEFANO FRANK
140 EF42Z4YST4 GRILLO PATRIZIA
141 XRXYE1PEAM BARBERA MARCO
142 7KVWF8PCYQ SALATINO GRAZIANO GABRIELE
143 3FA3QXSA7D GERACI ALESSANDRO
144 4ZNRGS8ZA7 MERENDA MARICA
145 RKTGWGTM36 DEMMA IGNAZIO SIMONE
146 DV4KN88HCZ ARCO ANDREA
147 GFP37P8696 TASSONE LUIGI
148 X16TH1R1QR MAZZOLA FRANCESCO
149 1Y2BDA1ZGK ALIBRANDI FRANCESCO
150 2NE32KVXR7 CHILLÈ GRAZIA
151 3SEH27FQVV SPANU FRANCESCO MANUEL
152 WE64RSQ932 DE FRANCESCO DANILO
153 VCR59X18TV GAROFALO VALENTINO
154 2E8M9ETPG3 IRRERA SANTI
155 SB7192GZNU LORINO GIUSEPPE
156 AY9R25ZF14 PULEO MATTIA FRANCESCO
157 SGAGU5Y91C DEFLORIO MATTEO
158 AYZH52NC7X AMMENDOLIA ANTONIO
159 W24DH4PWAK GUZZARDI MARCO
160 RC3BWEWGHV BARBERA PRESTIFERO DAVIDE
161 9X6XNW42Z2 ALIQUÒ GIUSEPPE
162 ZUP9SK997Z TRUBIANO DAVIDE ANTONIO

163 1P1RRP4QZE DE LUCA ROSARIO
164 S77AKVNN4G CARBONE MATTIA
165 AK3K4AZ2GZ TORRISI PAOLO
166 UMBQQPRVB2 FALCONE ALESSIO
167 KHSZ21WK38 BELLINGHERI ANTONINO
168 DYHQYXZACW DOMANTE FILIPPO
169 MTMXR2PTH6 COFFARO ALESSANDRO
170 1AMP7FCEHA AMENDOLA FRANCESCO
171 PEW7T4334R BAGNATO EROS
172 4DPW1SGH32 GRIOLI SANTI
173 2S9E71WXQV GALLO FRANCESCO
174 CB4CV8A6SS RICCIARDI AURORA
175 38YQDQM587 NARO FEDERICO
176 8N4KBUS5ZY AZZOLINA ENZO
177 AEU8S81ANW PEDICONE GIUSEPPE
178 MYGXFGY1UV MANGANO GIACOMO
179 SVHMMDQE1C ROMEO DAVIDE
180 DPYF1ZUMAF RAFFA FABIO
181 FYX3SBGPW4 BARBARO STEFANO
182 KDA4PSXC84 SAPONE ANTONIO
183 RVFM5WH9NG CATALANO FRANCESCO
184 6EN5E618M8 BATTIATI ALESSANDRO MARIA
185 VH5M97XDUP SCHEPIS GIUSEPPE
186 A7HT5WZHX5 ATA FABIO
187 UF736X1FBY PLOVINO MARCO
188 16YR7DH825 ASSENNATO MAURO
189 B1PUWBRR7K SCALETTA PIERPAOLO
190 PAP5NC7NYB SILVESTRO SERGIO
191 1M5YHHW95R RENDA GIANLUCA
192 NFAM57F6Z2 CAVO' DOMENICO
193 5U618442ZE FILISTAD FRANCESCO
194 9ZB8G1P235 BENANTI GIUSEPPE
195 TTRQ34YNZE CONTINI CHRISTIAN
196 YX8XAPH77A CURRO' FRANCESCO
197 V193AVA6DT ARENA THOMAS GAETANO

198 R4F4AH2EBM ACCOLLA LEONARDO

199 3GQN1H8UTS NICITA ANDREA

200 C6M2K225N6 GALLO DOMENICO

5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6) l'indicazione del numero dell'ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami

Con ordinanza 29 maggio 2026, n. 1514 emessa dal T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. Int. V, nel giudizio n. 899/2026 R.G., è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

7) copia del testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio e dell'ordinanza

RICORSO

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Ricorso

**nell'interesse del Sig. MIRKO BAGNATO, nato a Messina il 6 giugno 1991 ed ivi residente in Via I Saponara n. 21 (cod. fisc. BGN MRK 91H06 F158J), rappresentato e difeso, giusto mandato speciale rilasciato su foglio separato, congiunto al presente atto sia materialmente che mediante strumento informatico, con estrazione di copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, dal Prof. Avv. Antonio Saitta (cod. fisc. STT NTN 63M13 F158C – fax: 090/770228 – pec: antonio.saitta@certmail-cnf.it), con domicilio digitale ex art. 25 c.p.a. presso il medesimo difensore, ricorrente,
contro**

**il COMUNE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
e nei confronti di:**

Sig. GIUSEPPE MICALI, nato a Barcellona P.G. il 2 giugno 1982 ed ivi residente in Via Marsala n. 26 (cod. fisc. MCL GPP 82H02 A638Y);

Sig. LUCA TRIBASTONE, nato a Ragusa il 25 dicembre 1994 ed ivi residente in Via Paolo Lena Spadafora n. 69 (cod. fisc. TRB LCU 94T25 H163L);

Sig. SALVATORE EMANUELE DAVOLI, nato a Messina il 10 aprile 1994 ed ivi residente in Viale Principe Umberto n. 119, lett. C scala C (cod. fisc. DVL SVT 94D10 F158M), controinteressati,

**per l'annullamento in parte qua
previa idonea misura cautelare
dei seguenti atti e provvedimenti:**

1) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 23 febbraio 2026 n. 1668 (all. 1), con la quale il Comune di Messina ha approvato e pubblicato la graduatoria definitiva di merito (all. 2) relativa al concorso per n. 100 Agenti di Polizia Locale del Comune di Messina, Area degli Istruttori, in cui il ricorrente risulta classificato al n. 201 posto con il punteggio di 89,50 (codice domanda 3K7ER7E95T), senza indicazione della riserva per i volontari nelle Forze Armate;

2) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 3 febbraio 2026 n. 884 (all. 3), con la quale il Comune di Messina ha approvato e pubblicato la graduatoria provvisoria del predetto concorso (all. 4), in cui il ricorrente risulta classificato al n. 199 posto con il punteggio di 89,50 (codice domanda 3K7ER7E95T), senza indicazione della riserva per i volontari nelle Forze Armate;

3) nota Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 23 febbraio 2026 prot. n. 61998, trasmessa via p.e.c. in pari data (all. 5), con la quale sono state rigettate le osservazioni alla graduatoria provvisoria di merito presentate dal ricorrente via p.e.c. in data 10 febbraio 2026 (all. 6);

4) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 17 marzo 2026 prot. n. 2483 (all. 7), con la quale si è preso atto delle rinunce di due candidati alla sottoscrizione del contratto, con contestuale scorrimento della graduatoria definitiva di merito;

5) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 26 marzo 2026 prot. n. 2839 (all. 8), con la quale è stato approvato lo schema di contratto di lavoro individuale ed è stata fissata la data di sottoscrizione e assunzione in servizio;

6) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 16 aprile 2026 prot. n. 3612 (all. 9), con la quale si è preso atto delle rinunce all'assunzione e delle dimissioni di alcuni candidati, con contestuale scorrimento della graduatoria definitiva di merito;

7) ove necessario, del bando approvato con determinazione dirigenziale 16 aprile 2024 n.

2901 (all. 10), nella parte in cui prevede che “[a]i sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, D.lgs. n. 66/2010, è prevista la riserva di n. 20 (20% dei posti) posti per i volontari delle FF.AA. (riserva a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta)” (art. 15 “Riserva e preferenze a parità di merito”);

8) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso a quelli sopra indicati, avuto particolare riferimento ad eventuali provvedimenti di modifica della graduatoria e di assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi dello stesso;

per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l’ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso per il profilo di interesse, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previo riconoscimento del titolo di riserva e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;

nonché per l’accertamento

dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso;

e per la condanna dell’Amministrazione intimata

al risarcimento del danno in forma specifica, ex art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso.

P r e m e s s e:

1. Il ricorrente, in atto in servizio presso la Marina Militare sin dal 5 settembre 2016 (VFP4), in data 1 maggio 2024 ha presentato istanza di partecipazione al concorso in oggetto (all. 11). All’atto della redazione della domanda, utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione dal Comune, si è trovato nell’impossibilità di “flaggare” la riserva dei posti prevista per i volontari delle Forze Armate, poiché il sistema digitale consentiva soltanto di scegliere tra le opzioni relative a militari già congedati o volontari del servizio civile (sul punto, vedi meglio infra), e non anche per quelli in servizio effettivo. Nella stessa domanda, tuttavia, nella sezione “Esperienze lavorative presso PA come dipendente”, il ricorrente indicava correttamente di essere in servizio presso la Marina Militare.

2. In data 21 ottobre 2025 segnalava tale circostanza alla Direzione Generale - Risorse Umane del Comune tramite p.e.c. (all. 12), chiedendo di essere immesso nei posti riservati per Militari, in quanto ancora in forza presso la Marina Militare, e allegando il relativo attestato di servizio (“Considerato che il diritto alla riserva deriva da un requisito oggettivo, già dichiarato e verificabile, chiedo che la mia posizione venga considerata tra gli aventi titolo alla riserva prevista per il personale militare in servizio, ai sensi della normativa sopra richiamata”).

3. In data 22 ottobre 2025 il Comune rispondeva evidenziando che la posizione sarebbe stata valutata dopo il superamento della prova orale (all. 13). Il 27 novembre 2025 il ricorrente comunicava via p.e.c. (all. 14) il superamento della prova orale e trasmetteva copia del decreto di immissione nel servizio permanente della Marina Militare, con decorrenza giuridica 31 dicembre 2021.

4. Tuttavia, con determinazione dirigenziale 3 febbraio 2026 n. 884, il Comune ha approvato e pubblicato la graduatoria provvisoria relativa al concorso, in cui il ricorrente risultava classificato al n. 199 con il punteggio di 89,50 (codice domanda 3K7ER7E95T), senza indicazione della riserva per i volontari nelle Forze Armate.

5. Nonostante il ricorrente abbia presentato le proprie osservazioni con nota trasmessa via p.e.c. dallo scrivente difensore il 10 febbraio 2026 (all. 6), il Comune le rigettava con nota 23 febbraio 2026 prot. n. 61998 (all. 5) e pubblicava la graduatoria definitiva (all. 2), non riconoscendogli la predetta riserva.

6. Successivamente, il ricorrente presentava varie istanze di accesso al fine di reperire gli indirizzi di residenza di alcuni controinteressati (all. 15-16-17). Frattanto i vincitori del concorso venivano immessi in servizio e veniva anche effettuato uno scorrimento della graduatoria a seguito della rinuncia di alcuni vincitori.

Non resta, pertanto, che rivolgersi alla giustizia di codesto On.le Tribunale per i seguenti
M o t i v i:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. n. 241/1990, degli artt. 678 e 1014, D.Lgs. n. 66/2010, degli artt. 4, 5 e 15 del bando di concorso. Eccesso di potere per difetto di motivazione e mancata attivazione del soccorso istruttorio. Violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità, buon andamento e favor participationis.

1.1. Occorre evidenziare sin da ora che, nella specie, il ricorrente ha indicato nel contesto della domanda di partecipazione la sua posizione di militare, chiarendo ancor meglio successivamente (ove necessario) la propria posizione con le p.e.c. del 21 ottobre e 27 novembre 2025 (all. 12 e 14).

L’art. 15 del bando prevedeva che, “[a]i sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678,

comma 9, D.lgs. n. 66/2010, è prevista la riserva di n. 20 (20% dei posti) posti per i volontari delle FF.AA. (riserva a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta)”.

Lo stesso Comune, soltanto con FAQ del 15 maggio 2024 (all. 18), pubblicata appena tre giorni prima dalla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione e, comunque, dopo che il ricorrente aveva già presentato la sua candidatura, ammetteva la cattiva formulazione del format relativamente alla riserva, chiarendo quanto segue: “Con riferimento alla riserva dei posti nel pubblico impiego disciplinata agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 (e successive modifiche ed integrazioni) per tutti i candidati che, dopo il periodo di rafferma, transitano a volontari in servizio permanente da una delle seguenti categorie:

a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;

b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni; [come il ricorrente, n.d.r.]

c) VFB volontari in ferma breve triennale;

d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9) gli stessi, al fine di indicare la motivazione per la riserva di posti, potranno indicare sulla piattaforma InPa una delle già menzionate voci identificando quella di provenienza prima di essere transitati a volontari in servizio permanente. Potranno in aggiunta inserire la qualifica tra le esperienze lavorative nella PA iniziando a digitare una parola chiave e selezionando dal menu (es. permanente, milit, forze, servizi)”.

Premesso che le FAQ non hanno “alcun valore integrativo del bando, né tantomeno normativo, né può ritenersi che sussistesse in capo agli aspiranti un onere di consultazione” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III bis, 22 gennaio 2021, n. 904; nello stesso senso Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2020 n. 6473), appare chiaro che la riserva non era limitata esclusivamente ai militari congedati ma comprendeva anche quelli in servizio permanente e che tale qualifica poteva essere legittimamente inserita tra le esperienze lavorative nella pubblica amministrazione, in altra parte della domanda di partecipazione.

Sul punto, infatti, l’art. 1014, D.Lgs. n. 66/2010 (c.d. Ordinamento militare) prevede quanto segue: “A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato [...] b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale”.

Secondo l'art. 678, inoltre, le riserve di posti di cui alla precedente disposizione “si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta” (comma 9).

Nella specie, il ricorrente, in servizio presso le Forze armate sin dal 2016, al momento della presentazione della propria domanda si è trovato nell'impossibilità di “flaggare” affermativamente la riserva dei posti per l'accesso ai concorsi pubblici, pena le relative sanzioni per dichiarazioni mendaci; cliccando “SI” sulla casella “Riserva dei posti per l'accesso ai concorsi pubblici”, infatti, il candidato poteva scegliere soltanto tra le seguenti opzioni (cfr. domanda del Sig. Giuseppe Micali, a cui è stata riconosciuta la riserva: all. 19):

“Riserva dei posti per l'accesso ai concorsi pubblici: Si

- Riserva volontari delle forze armate congedati senza demerito d.lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. - VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno

- Riserva volontari delle forze armate congedati senza demerito d.lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. - VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni

Riserva volontari delle forze armate congedati senza demerito d.lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. - VFB volontari in ferma breve triennale

Riserva volontari delle forze armate congedati senza demerito d.lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. - Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9)

Riserva dei posti per gli operatori volontari SCU (Servizio Civile Universale) - Legge n.74/2023 ovvero del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e successivo DL. 25 del 14 marzo 2025: riserva di posti nei concorsi pubblici per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito”.

Soltanto in un secondo momento, il Comune ha chiarito che non solo i militari già congedati ma anche i candidati in servizio presso le Forze Armate potevano legittimamente usufruire della riserva, senza però riaprire i termini per correggere e integrare le domande già presentate.

Appare chiaro quindi, che il ricorrente ha di certo diritto al riconoscimento della riserva per gli appartenenti alle Forze Armate, nonostante il modello predisposto

dall'Amministrazione rendesse materialmente impossibile il suo effettivo inserimento, per assenza della specifica voce nella domanda di partecipazione (essendo indicati solo i militari già congedati e i volontari del servizio civile), potendo desumersi ictu oculi dal contenuto della domanda la sussistenza del reclamato titolo di riserva.

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, il fatto che il candidato, nel compilare la domanda di partecipazione, non abbia barrato affermativamente la specifica casella che indicava il diritto alla riserva “non realizza una ipotesi di mancata allegazione del possesso del titolo per la riserva (che poteva giustificare l'esclusione da detta quota) atteso che nella domanda venivano comunque indicati i titoli di servizio” (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. IV, 30 novembre 2021, n. 7663). A maggior ragione vale quanto sopra nel caso in cui, la mancata “spunta” della casella relativa al titolo posseduta non sia stata apposta per dimenticanza dell'interessato, bensì perché la piattaforma digitale dell'Amministrazione non lo consentiva.

La circostanza che il ricorrente, al momento della presentazione della propria domanda, abbia dovuto necessariamente cliccare “NO” sulla casella “Riserva dei posti per l'accesso ai concorsi pubblici” per non incorrere in sanzioni per dichiarazioni mendaci, secondo l'Amministrazione, “configura una formale dichiarazione di rinuncia alla fruizione del beneficio in questione che, pertanto, ne impedisce il riconoscimento anche in forza dell'art. 5 del bando di concorso che, in merito al possesso del relativo diritto, dispone: “la mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio” (nota 23 febbraio 2026 prot. n. 61998: all. 5).

In realtà, il ricorrente ha dichiarato il possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di legge a favore dei volontari delle Forze Armate in altra parte della domanda (“Esperienze lavorative presso PA come dipendente”), solo e soltanto per l'impossibilità materiale di utilizzare il lacunoso format predisposto dal Comune, nella parte dedicata alla riserva dei posti per l'accesso ai pubblici concorsi.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato quanto segue: “È [...] fondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento del titolo di riserva (espletamento del servizio civile nazionale), in quanto detto titolo, non considerato dalla Commissione, risulta indicato nella domanda di partecipazione (sotto la voce “ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE”) e non necessita di alcuna integrazione, costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del format nulla più che una mera irregolarità. Come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato (sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334), la ragione per cui “nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori

e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio” poggia (condivisibilmente) sull’argomento secondo cui ciò “costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l’ammissione al concorso”; Diversamente, nel caso di specie, non si tratta di consentire un’integrazione postuma della domanda di partecipazione, bensì di prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato dal candidato nella domanda (fatta salva, naturalmente, la successiva verifica del possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarati da parte dell’amministrazione), sebbene con modalità difformi da quanto prescritto nel format dedicato, ciò che si risolve, come detto, in una mera irregolarità” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. IV ter, 11 marzo 2025, n. 5065).

In ogni caso, il ricorrente ha evidenziato al Comune il possesso del titolo di riserva (ovvero l’appartenenza alle Forze Armate) in un momento di gran lunga antecedente all’approvazione delle graduatorie (cfr. p.e.c. del 21 ottobre e 27 novembre 2025: all. 12 e 14) e, per giurisprudenza conforme, “i titoli di riserva – rientrando nell’ampia categoria dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 d.P.R. n. 487/1994 – “sono valutabili anche se non dichiarati in sede di domanda di partecipazione, purché fossero già posseduti, nonché siano stati esibiti all’esito del superamento della prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria” (Cons. St., VII, n. 9667/2024)” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III bis, 19 febbraio 2026, n. 3178).

1.2. Senza recedere dal superiore motivo, l’art. 6, L. n. 241/1990, consente al responsabile del procedimento di “chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete”.

Nel settore dei concorsi pubblici, l’istituto del soccorso istruttorio riveste un’indiscussa posizione di centralità, tutelando il principio di massima partecipazione con valorizzazione dei requisiti sostanziali e dequotazione di irregolarità formali nella compilazione della domanda di partecipazione.

Secondo il Comune, l’istanza del ricorrente tendente al riconoscimento del diritto alla riserva dei posti e la richiesta di rettifica della domanda non possono essere accolte, “considerato che l’art. 4 denominato «Domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione» dispone che “il candidato ha la possibilità di integrare e/o modificare la domanda di partecipazione entro la data di scadenza dei termini”. Tale ultima previsione, del resto, si rende necessaria in relazione al principio di auto-responsabilità dei

concorrenti e, soprattutto, alla tutela della par condicio dei candidati che sarebbe inevitabilmente violata qualora, nel caso di specie, si consentisse di regolarizzare la domanda con una produzione documentale postuma” (nota 23 febbraio 2026 prot. n. 61998: all. 5).

Nella specie, in realtà, non si sarebbe trattato di integrare o modificare la domanda di partecipazione (consentita ex art. 4 del bando esclusivamente entro la scadenza dei termini), bensì soltanto di chiarire la posizione del ricorrente e produrre documentazione idonea a dimostrare il requisito (appartenenza alle Forze Armate per usufruire della riserva) così come posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione, senza alcuna violazione della par condicio dei candidati

Nella specie, il soccorso istruttorio risultava di certo attivabile in quanto il candidato ha presentato i titoli da valutare con la necessaria diligenza, ha indicato correttamente di essere dipendente delle Forze Armate nel corpo della domanda di partecipazione (sebbene in una parte diversa da quella appositamente prevista nel format) e vi sono margini di incertezza facilmente superabili.

Nelle procedure concorsuali, il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, L. 241/1990 “è precluso all’Amministrazione soltanto a fronte dell’omessa allegazione, da parte del concorsista, del possesso di un determinato requisito, ipotesi che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, in quanto il ricorrente ha comunque indicato il titolo di riserva in parola nella domanda di partecipazione al concorso, ma lo stesso non è stato considerato dalla Commissione perché non inserito, per mero errore materiale, nella parte del format dedicato alle “riserve”; neppure, sul punto, sembra cogliere nel segno il principio di autoreponsabilità invocato da parte resistente, in quanto l’erronea compilazione del format della domanda di partecipazione da parte del concorsista dà luogo a mera irregolarità, come tale, valutabile persino a prescindere dall’attivazione del soccorso istruttorio (Tar Lazio - Roma, Sez. IV ter, ordinanza n. 3102 del 10 luglio 2024)” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. IV ter, 25 settembre 2024, ord. n. 4357). Infatti, avendo il ricorrente comunque dichiarato il possesso del predetto titolo di riserva nella domanda, “l’Amministrazione avrebbe dovuto tenerne conto anche attivando, eventualmente, il soccorso istruttorio, trattandosi, come già concluso da questa sezione (con sentenza n. 23521 del 27 dicembre 2024), al più nella fattispecie non di una omessa dichiarazione, ma di una dichiarazione resa irregolarmente e pertanto sanabile” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. IV ter, 18 giugno 2025, n. 12019).

In sostanza, “ove dal tenore o dagli allegati della domanda emerga comunque il possesso di un titolo, non può assumere rilievo ostativo alla sua considerazione l’omissione della

sua indicazione nello spazio a tal fine destinato nella modulistica, da trattarsi alla stregua di un errore riconoscibile. I canoni di buona fede impongono alla PA di tenere conto di tutti i titoli emergenti dalla domanda tanto più, come nel caso di specie, se di pregressa conoscenza dell'Amministrazione e con l'ulteriore dovere, se del caso, di soccorso istruttorio, neanche, del resto, potendosi configurare nell'ipotesi de qua una lesione della par condicio rispetto agli altri concorrenti. Va quindi riconosciuta la spettanza al ricorrente della riserva" (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I bis, 7 agosto 2025, nn. 15374 e 15373). In caso analogo, è stato evidenziato che, pur avendo il candidato confermato il possesso di tale particolare condizione (appartenenza alle forze armate) nel prosieguo della domanda di partecipazione, "per un mero errore di compilazione, ha invece barrato la risposta "No" laddove gli veniva richiesto di dichiarare ulteriormente "di aver diritto, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al trenta per cento dei posti riservati ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta", avvedendosi dell'errore solo dopo la pubblicazione delle graduatorie (quando si vedeva riconosciuto il titolo di preferenza e non la riserva) e presentando invano istanza di autotutela all'Amministrazione. La suddetta imprecisione, evidente dagli atti e, in verità, facilmente emendabile, in quanto non comportante l'inserimento nella domanda di partecipazione di elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, lungi dal comportare l'esclusione della riserva prevista in favore del ricorrente, avrebbe dovuto condurre la Commissione, come dedotto dall'appellante stesso fin dal ricorso introduttivo, a fare uso nei suoi confronti del soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241, che affida al responsabile del procedimento il compito di "chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete". La giurisprudenza amministrativa evidenzia che nell'ambito dei concorsi pubblici tale istituto non è attivabile allorché il candidato abbia del tutto omissso nella compilazione della domanda di partecipazione di dichiarare i titoli posseduti; ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità. Al riguardo si è osservato che il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 8 agosto 2022, n. 7000). Tuttavia, in

relazione a fattispecie analoghe a quella del presente giudizio, la giurisprudenza amministrativa ha già in più occasioni precisato che, in presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, "la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato" e così anche le opzioni sul portale dal candidato selezionate e non registrate dal sistema. Onde, deve considerarsi iniqua ed illegittima un'esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (o almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. "Tale esclusione, al pari del mancato riconoscimento del punteggio per i titoli effettivamente posseduti, collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2024, n. 4017). In casi come quello in questione, infatti il principio di autoresponsabilità deve contemperarsi con quelli di buona fede ed affidamento, rendendo dunque possibile l'utilizzo del soccorso istruttorio e la correzione dell'errore. Dall'accoglimento dei predetti motivi, deriva, sotto il profilo dell'effetto conformativo della presente sentenza, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., che la Commissione dovrà rivalutare la posizione dell'appellante sotto il profilo del possesso da parte sua delle condizioni per usufruire della riserva di cui all'art. 1 comma 2 del bando" (Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2025, n. 2474).

Il consolidato indirizzo giurisprudenziale "impone all'amministrazione il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda e le istruzioni per la compilazione della stessa risultino equivoche in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una insufficiente predisposizione della modulistica di gara da parte dell'amministrazione (TAR Campania, Napoli, 3250/2021; T.A.R. Veneto, n. 465/2019; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 58/2016). Pertanto, pure in materia di concorsi pubblici, la P.A. ha sempre un ragionevole obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi mercé il soccorso istruttorio ex art. 6 della l. 7 agosto 1990 n. 241, ove siano

riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato, errori, dunque, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale e ciò indipendentemente dal fatto che la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modalità telematica; la giurisprudenza, infatti, ha da tempo riconosciuto che quest'ultima norma ha introdotto una regola procedimentale a carattere generale – come tale valevole anche nei concorsi pubblici – che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, consente ai soggetti, coinvolti nell'esercizio del potere, di regolarizzare o integrare la documentazione incompleta presentata e, nel caso di concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa (cfr. Cons. Stato, n. 2226/2021; Cons. St., V, 22 novembre 2019 n. 7975; TAR Campania, Napoli, 3250/2021). L'istituto del soccorso istruttorio è finalizzato a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed amministrazione pubblica, essendo lo stesso finalizzato a soddisfare la comune esigenza alla compiuta definizione del procedimento amministrativo, oggi annoverabile quale regola generale del diritto amministrativo a fronte della disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, che ne costituisce il naturale sostrato normativo (T.A.R. Lazio - Roma Sez. III bis, 29 marzo 2021, n. 3811)” (T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 6 aprile 2022, n. 778).

Pertanto, qualora il Comune avesse invitato il candidato a regolarizzare la domanda fornendo le specifiche dichiarazioni sulla riserva, non vi sarebbe stata alcuna violazione della par condicio; non si sarebbe trattato di rimettere in termini il candidato consentendogli la possibilità di fornire elementi non contenuti nella domanda originariamente inviata, ma soltanto di eliminare quella difformità di carattere esclusivamente formale rispetto ad una domanda per il resto completa e assolutamente corretta. Conseguentemente, avendo titolo per il riconoscimento della preferenza, il ricorrente aveva e ha diritto all'attribuzione della riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza amministrativa.

Costituisce principio generale dell'azione amministrativa «quello secondo cui, nell'ambito delle procedure di concorso pubblico, “Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle

domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscerli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio” (da Consiglio di Stato, 3.6.2024, n.4951). Ed ancora: “L’istituto del soccorso istruttorio non può essere attivato in linea generale quando il privato ha commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Questo si basa su un principio generale di autoresponsabilità, che assume un significato ancora più importante nei concorsi di massa, al fine di garantire par condicio e massima celerità nelle procedure. Tuttavia, potrebbe esserci una certa apertura per il soccorso istruttorio anche per le cosiddette “istanze erronee”, ma solo se l’errore commesso è palesemente riconoscibile” (da Consiglio di Stato, 2.1.2024, n.28).

Con riguardo alla fattispecie in esame, applicando le suddette coordinate ermeneutiche, si deve ritenere che l’errore commesso dal ricorrente nella fase di compilazione della domanda di partecipazione fosse palesemente riconoscibile, così da richiedere l’attivazione del meccanismo del soccorso istruttorio.

Innanzitutto, l’esistenza del titolo è stata segnalata nella domanda di partecipazione. Il ricorrente-candidato ha infatti dichiarato nella domanda di appartenere alla categoria: “Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma”. Per effetto di tale autocertificazione, effettuata nella domanda, l’Amministrazione era resa edotta del fatto che il candidato possedeva un titolo che, astrattamente, era idoneo a conseguire la riserva, salvo puntuale verifica sul titolo effettivamente posseduto. Non può rilevare, in senso definitivamente ostativo, che il candidato non abbia compilato la sezione relativa alla “riserva”, posto che, come detto, il candidato aveva comunque fornito un’indicazione che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad approfondire il contenuto della dichiarazione comunque resa. Peraltro, ai sensi dell’art.1014 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs.n.66/2010 e.s.m.i.), nei concorsi come quello in esame quasi tutte le categorie di militari volontari congedati senza demerito all’esito della ferma e della rafferma hanno diritto alla riserva (tranne il volontario in ferma annuale).

In definitiva, non si è trattato di una vera e propria mancata dichiarazione del titolo, bensì di una dichiarazione imprecisa, indicativa tuttavia, in modo riconoscibile, del possesso di un titolo che poteva condurre all’applicazione della riserva e altresì della volontà di avvalersene nel concorso, sia pure collocata fuori posizione (nello spazio relativo alle preferenze anziché in quella delle riserve).

A supporto del quadro ricostruttivo sopra delineato, appare inoltre assai significativa un’ulteriore circostanza, dedotta da parte ricorrente, ossia il fatto che l’applicativo

informatico, quanto all'indicazione dei titoli di riserva, non consentiva la mera autocertificazione tramite "flag" o compilazione ad hoc (come per le restanti dichiarazioni), ma onerava i candidati alla materiale allegazione della certificazione comprovante il titolo (adempimento francamente oneroso). Il bando, invece, all'art.3 del tutto correttamente prevedeva, come previsto dal D.p.r. n.445/2000 ("i candidati devono dichiarare..."), non l'allegazione del titolo, ma l'autocertificazione. Insomma, l'applicativo informatico non era del tutto allineato alla lex specialis di concorso, tant'è vero che, accortasi della problematica, Roma Capitale ha pubblicato, sul sito, apposita faq (n.ro 5) sulla tematica in oggetto, nella quale si legge: "(domanda) Il sistema non mi manda avanti dopo aver dichiarato possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva ai sensi dell'art. 678, comma 9, e dell'art. 1014 del D. Lgs. 66/2010 (riserva di legge a favore dei volontari delle Forze Armate). (risposta) "In fase di compilazione il format di domanda prevede che venga allegata la relativa documentazione, a sostegno della dichiarazione resa. Sarà, pertanto, possibile allegare la certificazione richiesta o, in sostituzione, un'autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, lettere n) e o) del bando, l'assenza di tale dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio".

Il ricorrente, evidentemente (come dedotto nel ricorso) non si è avveduto di tale faq, né (ad ogni buon conto) allo stesso può tale circostanza essergli rimproverata, in ossequio al principio per cui "con riferimento ai bandi pubblici, deve rilevarsi che FAQ non hanno alcun valore integrativo del bando, né tantomeno normativo, né può ritenersi che sussista in capo agli aspiranti un onere di consultazione" (da Tar Roma, 27.1.2023, n.1451).

Detto in altri termini, alla luce della problematica sopra rilevata, ben nota all'Amministrazione, si poteva ragionevolmente ritenere che la mancata indicazione del titolo di riserva fosse da imputarsi ad errore materiale scusabile (anziché allegare apposita autocertificazione, da sottoscrivere aliunde e poi caricare a sistema, con download nell'applicativo concorsuale, come previsto dalla FAQ in modo non precisamente collimante con lo spirito del bando). Il candidato ha preferito autodichiarare il titolo nello spazio, quello delle preferenze, che gli appariva disponibile e idoneo allo scopo, senza alcuna materiale, separata allegazione di altro documento, in modo peraltro coerente con le restanti dichiarazioni rese tramite semplice "flag" o mediante compilazione di campi predeterminati nel relativo format dell'applicativo.

Ulteriormente, si aggiunga che, come evidenziato dalla stessa difesa capitolina negli scritti difensivi, sempre nel concorso in questione, l'Amministrazione, nel caso del candidato Andrea Alba, ha riconosciuto, in un'ottica sostanzialistica e di impronta estensiva, il

beneficio della riserva al soggetto in questione che, pure, non l'aveva indicato nell'apposito spazio (e che, per la verità, a quanto si evince, non aveva nemmeno dichiarato di volersene avvalere ai fini del concorso), sulla base del fatto che il possesso del titolo era comunque individuabile in altra sezione della domanda (esperienze pregresse). Nella fattispecie relativa all'odierno ricorrente, non solo il titolo è stato indicato (sia pure in modo non del tutto completo) ai fini della graduatoria concorsuale, ma (analogamente) l'informazione era ricavabile da altra sezione della domanda inviata. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va accolto nei limiti dell'interesse azionato e, per l'effetto, occorre disporre l'annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui escludono il ricorrente dall'ammissione alla categoria dei riservatari.

In esecuzione della presente decisione, pertanto, e nel rispetto del relativo vincolo conformativo, l'Amministrazione dovrà riesaminare la posizione del candidato, prendendo in considerazione, ai fini della concessione della riserva, il titolo indicato nella domanda siccome successivamente precisato nella dichiarazione resa all'Amministrazione in data 20.11.2023 (rif. all.to n.7 deposito di parte ricorrente dell'11.5.2024) e, nulla ostando, riformulare coerentemente, in parte qua, la graduatoria e i pertinenti allegati» (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, 1 ottobre 2024, n. 17011).

Istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.

Il presente ricorso viene notificato ai controinteressati Sig. Giuseppe Micali, ultimo dei vincitori riservisti (posizione n. 100: all. 19), al Sig. Luca Tribastone (posizione n. 103: all. 20), e al Sig. Salvatore Emanuele Davoli, ultimo dei vincitori senza riserva (posizione n. 109: all. 21), candidati che verrebbero sopravanzati dal ricorrente in caso di riconoscimento a quest'ultimo della riserva prevista per i militari delle Forze Armate.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. si specifica che le ragioni per le quali sarebbe particolarmente difficile la notifica nelle forme ordinarie è connessa all'elevato numero dei candidati controinteressati, sia vincitori che idonei, che perderebbero una posizione in graduatoria a seguito del riconoscimento al ricorrente della riserva prevista per i militari delle Forze Armate (e precisamente, quelli tra la posizione n. 100 del Sig. Giuseppe Micali e la posizione n. 200 del Sig. Domenico Gallo; il Sig. Giuseppe Eduardo Maimone, posizionatosi al n. 99, ha inoltrato formale rinuncia alla sottoscrizione del contratto), nonché all'instabilità della graduatoria stessa che, medio tempore, potrebbe aver subito modificazioni a seguito di eventuali ricorsi amministrativi proposti da altri candidati, ovvero a seguito di eventuali e non conosciuti provvedimenti di autotutela da parte del Comune tali da determinare una modifica del suddetto elenco.

Sulla scorta di quanto sopra, quindi, si chiede di essere autorizzati, anche mediante decreto inaudita altera parte e, ove ritenuto necessario, alla notifica per pubblici proclami, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 4 e dall'art. 52, comma 2, c.p.a., con indicazione delle modalità di notifica ex art. 49, comma 3, c.p.a., anche mediante pubblicazione della documentazione di rito sul sito istituzionale dello stesso Comune intimato.

Istanza cautelare:

Il ricorso è fondato e sarà sicuramente accolto. Invero, i vizi sopra evidenziati sono talmente palesi da consentire una decisione di accoglimento da parte di codesto On.le Tribunale con il sollecito strumento della c.d. sentenza breve, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a.

In ogni caso, nelle more della decisione, codesto On.le Tribunale vorrà emettere un provvedimento cautelare per consentire al ricorrente di essere inserito nel novero dei vincitori riservisti del concorso per il profilo di interesse, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previo riconoscimento del titolo di riserva, ovvero vorrà emettere ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.

Al riguardo, si fa presente che, al momento, nella graduatoria finale di merito sono stati assegnati solo 16 dei 20 posti riservati ai militari delle Forze Armate.

In attesa della definizione del presente giudizio nel merito, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva per i volontari nelle Forze Armate dichiarato nella domanda di partecipazione, il ricorrente perderebbe una irripetibile occasione di lavoro con ogni prevedibile conseguenza in ordine al proprio sostentamento e alla realizzazione del proprio progetto di vita personale e lavorativa.

Tale danno ingiusto si acuisce sempre di più con il passare del tempo, in quanto la modifica della graduatoria a seguito di ricorsi amministrativi e/o provvedimenti in autotutela potrebbe comportare l'esaurimento dei n. 20 posti riservati ai militari delle Forze Armate, sicché il pregiudizio non sarà più successivamente recuperabile dal ricorrente.

L'invocata misura cautelare, d'altronde, non arrecherebbe alcun nocumento all'Amministrazione che potrebbe contare sulla professionalità di un candidato già positivamente scrutinato nel concorso in parola.

Peraltro, come evidenziato anche dalla stampa locale, "da questa stessa graduatoria si attingerà, non appena sarà formalizzata la copertura finanziaria, per coprire i 22 posti a tempo determinato a valere sui Fondi Sicurezza del Ministero dell'Interno. Graduatoria che rimarrà in piedi anche per future assunzioni, che è facile immaginare possano

avvenire nel prossimo biennio, in coincidenza con un numero importante di pensionamenti previsti già in programma” (Gazzetta del Sud del 27 marzo 2026: all. 22). In caso analogo, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato in sede cautelare quanto segue: “- nonostante l’odierno istante non abbia indicato, «flaggando» sull’apposita casella del modulo di domanda, di voler concorrere per predetta la categoria di posti, la suddetta domanda, cionondimeno, conteneva la specifica indicazione della data di arruolamento e il comando/ente militare presso cui lo stesso prestava servizio; elementi, questi ultimi, da cui poteva evincersi la sussistenza [...] dei requisiti per poter beneficiare della riserva dei posti in questa sede «rivendicata»; [...] - nel caso di specie, poiché il candidato possedeva e aveva indicato in domanda i requisiti che gli consentivano di beneficiare della riserva dei posti destinati a favore dei volontari in ferma prefissata, non è ragionevole ritenere che lo stesso non ne volesse fruire, anche tenuto conto delle maggiori probabilità di superamento della prova per chi concorre per la predetta categoria di posti; sussistono, quindi, i requisiti di riconoscibilità dell’errore richiesti dalla giurisprudenza ai fini dell’attivazione del soccorso istruttorio per il caso di errore commesso dal privato nella domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198)” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. IV, 18 gennaio 2024, ord. n. 167).

Istanza di risarcimento danni in forma specifica:

A seguito dell’accoglimento delle superiori doglianze, l’Amministrazione andrà condannata, altresì, al risarcimento del danno in forma specifica, ex art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso.

Nella specie, si possono ritenere sussistenti i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo, l’evento dannoso (la perdita della possibilità di essere nominato tra i vincitori del concorso), nonché l’elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità, conseguente al mancato rispetto della regola di favor participationis, nonché dei principi generali in materia di soccorso istruttorio, anche a fronte dell’attività posta in essere dall’interessato che ha ripetutamente segnalato all’Amministrazione l’errore nel quale quest’ultima stava incorrendo.

Dall’esclusione dal novero dei vincitori riservisti della graduatoria finale di merito, deriva un gravissimo danno per parte ricorrente, non solo sotto il profilo patrimoniale ma anche per la mortificazione della propria professionalità e delle proprie aspettative di vita.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. "sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica" e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti ex art. 34 c.p.a., non essendo in dubbio, nella specie, che questa "sia in tutto o in parte possibile" (art. 2058 c.c.).

Questo sopra premesso e ritenuto,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale voglia, previa adeguata misura cautelare nelle forme sopra indicate, annullare i provvedimenti impugnati meglio specificati in epigrafe, anche mediante c.d. sentenza breve, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., e condannare il Comune intimato al risarcimento del danno in forma specifica, ex art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso, se del caso, previa integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami.

Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Ai fini del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che per il presente ricorso in materia di pubblico impiego è dovuto un contributo unificato di € 325,00.

Messina, data della firma digitale.

Prof. Avv. Antonio Saitta

ORDINANZA 29 maggio 2026 n. 1514

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 899 del 2026, proposto da

Mirko Bagnato, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Saitta, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC antonio.saitta@certmail-cnf.it;

contro

Comune di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Terrana e Vincenzo Airò, con domicilio fisico eletto presso

l'Avvocatura Comunale in Messina, Piazza Unione Europea, Palazzo Zanca, e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC sabrina.terrana@pec.comune.messina.it e avv.vincenzoairo@pec.it;

nei confronti

Giuseppe Micali, non costituito in giudizio

Luca Tribastone, non costituito in giudizio

Salvatore Emanuele Davoli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento in parte qua, previa idonea misura cautelare, dei seguenti atti e provvedimenti:

1) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 23 febbraio 2026 n. 1668, con la quale il Comune di Messina ha approvato e pubblicato la graduatoria definitiva di merito relativa al concorso per n. 100 Agenti di Polizia Locale del Comune di Messina, Area degli Istruttori, in cui il ricorrente risulta classificato al n. 201 posto con il punteggio di 89,50 (codice domanda 3K7ER7E95T), senza indicazione della riserva per i volontari nelle Forze Armate;

2) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 3 febbraio 2026 n. 884, con la quale il Comune di Messina ha approvato e pubblicato la graduatoria provvisoria del predetto concorso, in cui il ricorrente risulta classificato al n. 199 posto con il punteggio di 89,50 (codice domanda 3K7ER7E95T), senza indicazione della riserva per i volontari nelle Forze Armate;

3) nota Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 23 febbraio 2026 prot. n. 61998, trasmessa via p.e.c. in pari data, con la quale sono state rigettate le osservazioni alla graduatoria provvisoria di merito presentate dal ricorrente via p.e.c. in data 10 febbraio 2026;

4) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 17 marzo 2026 prot. n. 2483, con la quale si è preso atto delle rinunce di due candidati alla sottoscrizione del contratto, con contestuale scorrimento della graduatoria definitiva di merito;

5) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 26 marzo 2026 prot. n. 2839, con la quale è stato approvato lo schema di contratto di lavoro individuale ed è stata fissata la data di sottoscrizione e assunzione in servizio;

6) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 16 aprile 2026 prot. n. 3612, con la quale si è preso atto delle rinunce all'assunzione e delle dimissioni di alcuni candidati, con contestuale scorrimento della graduatoria definitiva di merito;

7) ove necessario, del bando approvato con determinazione dirigenziale 16 aprile 2024 n. 2901, nella parte in cui prevede che “[a]i sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, D.lgs. n. 66/2010, è prevista la riserva di n. 20 (20% dei posti) posti per i volontari delle FF.AA. (riserva a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta)” (art. 15 “Riserva e preferenze a parità di merito”);

8) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso a quelli sopra indicati, avuto particolare riferimento ad eventuali provvedimenti di modifica della graduatoria e di assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi dello stesso;

per l’adozione di idonee misure cautelari

volte a disporre l’ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso per il profilo di interesse, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previo riconoscimento del titolo di riserva e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

nonché per l’accertamento

dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso;

e per la condanna dell’Amministrazione intimata

al risarcimento del danno in forma specifica, *ex art. 30 c.p.a.*, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 27, 35 e 49 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, come specificato nel verbale;

Rilevato che, nel proporre le domande in epigrafe - concernenti, in particolare, gli esiti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di Agente di Polizia Locale - Area degli Istruttori, indetta dal Comune di Messina - la parte ricorrente ha evidenziato essere classificato in graduatoria al posto n. 201, con il punteggio di 89,50;

Rilevato che il deducente - dopo aver rappresentato la particolare difficoltà della notificazione del ricorso nelle forme ordinarie in ragione dell'elevato numero di candidati controinteressati, che perderebbero una posizione in graduatoria a seguito del riconoscimento della riserva prevista per i militari delle Forze Armate in favore del medesimo ricorrente nonché in ragione dell'instabilità della graduatoria stessa che, *medio tempore*, potrebbe aver subito modificazioni - ha chiesto di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami, *ex art. 41, comma 4, e art. 52, comma 2, cod. proc. amm.*, con indicazione delle modalità di notifica *ex art. 49, comma 3, cod. proc. amm.*, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune resistente;

Ritenuto che la posizione di controinteressato è configurabile non solo in capo ai vincitori ma anche rispetto ai candidati idonei, atteso che per effetto della proposta impugnazione essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione e che, conseguentemente, il contraddittorio processuale debba essere esteso nei confronti di tutti i soggetti che, utilmente collocatisi in graduatoria, potrebbero vedere la propria posizione pregiudicata per effetto dell'eventuale accoglimento delle proposte domande;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., i presupposti (in particolare, elevato numero dei soggetti aventi qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria in questione i quali verrebbero sopravanzati in caso di accoglimento del proposto ricorso, dovendosi pertanto autorizzare la detta integrazione per pubblici proclami sul sito *web* dell'Amministrazione comunale resistente, con le seguenti modalità:

a) - pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del Comune di Messina dal quale risulti:

1 - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione resistente;

3 - gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati, delle domande proposte dalla parte ricorrente e un sunto dei motivi di ricorso;

4 - l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra precisati;

5 - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6 - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7 - copia del testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio e della presente ordinanza;

b) - In ordine alle prescritte modalità, il Comune di Messina resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale la sopra richiamata documentazione, previa consegna o trasmissione a cura del ricorrente del predetto avviso, di copia del ricorso introduttivo del giudizio, della presente ordinanza e dell'elenco dei controinteressati; si prescrive, inoltre, che il Comune di Messina resistente:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo del giudizio, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito *web* istituzionale, del ricorso introduttivo del giudizio, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del sito *web* istituzionale venga inserito un collegamento dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso introduttivo del giudizio, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

Ritenuto necessario precisare che:

- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi sopra indicati, dovrà avvenire entro il giorno 12 giugno 2026;

- la prova dell'avvenuta notificazione, nei sensi sopra indicati, dovrà essere depositata a cura dalla parte ricorrente nel fascicolo del giudizio entro il giorno 25 giugno 2026;

Ritenuto opportuno richiamare il combinato disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in base al quale se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile; Ritenuto, infine, che le questioni prospettate nell'atto introduttivo del giudizio necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito e che le esigenze cautelari

rappresentate dalla parte ricorrente sono apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., dovendosi pertanto fissare l'udienza di discussione come da susseguente dispositivo;

Ritenuto, infine, che ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta):

- dispone gli incumbenti di cui in motivazione ai fini dell'integrazione del contraddittorio;
- fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2026, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà alle comunicazioni di rito.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere, Estensore

Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario

Si riporta, altresì, copia del testo integrale dei MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA**

Motivi aggiunti

nell'interesse del Sig. MIRKO BAGNATO, nato a Messina il 6 giugno 1991 ed ivi residente in Via I Saponara n. 21 (cod. fisc. BGN MRK 91H06 F158J), rappresentato e difeso, giusto mandato speciale rilasciato su foglio separato, congiunto al presente atto sia materialmente che mediante strumento informatico, con estrazione di copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, dal Prof. Avv. Antonio Saitta (cod. fisc. STT NTN 63M13 F158C – fax: 090/770228 – pec: antonio.saitta@certmail-cnf.it), con domicilio digitale ex art. 25 c.p.a. presso il medesimo difensore, ricorrente, nel giudizio n. 899/2026 R.G., Sez. V, contro

il COMUNE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. 00080270838), rappresentato e difeso come in atti

e nei confronti di:

Sig. GIUSEPPE MICALI, nato a Barcellona P.G. il 2 giugno 1982 ed ivi residente in Via Marsala n. 26 (cod. fisc. MCL GPP 82H02 A638Y);

Sig. LUCA TRIBASTONE, nato a Ragusa il 25 dicembre 1994 ed ivi residente in Via Paolo Lena Spadafora n. 69 (cod. fisc. TRB LCU 94T25 H163L);

Sig. SALVATORE EMANUELE DAVOLI, nato a Messina il 10 aprile 1994 ed ivi residente in Viale Principe Umberto n. 119, lett. C scala C (cod. fisc. DVL SVT 94D10 F158M),

Sig. SALVATORE CICERO, nato a Cefalù (PA) il 7 maggio 1992 ed ivi residente in Via Pisatina n. 1 (cod. fisc. CCR SVT 92E07 C421U), controinteressati,

per l'annullamento

col ricorso introduttivo

dei seguenti atti e provvedimenti:

1) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 23 febbraio 2026 n. 1668, con la quale il Comune di Messina ha approvato e pubblicato la graduatoria definitiva di merito relativa al concorso per n. 100 Agenti di Polizia Locale del Comune di Messina, Area degli Istruttori, in cui il ricorrente risulta classificato al n. 201 posto con il punteggio di 89,50 (codice domanda 3K7ER7E95T), senza indicazione della riserva per i volontari nelle Forze Armate;

2) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 3 febbraio 2026 n. 884, con la quale il Comune di Messina ha approvato e pubblicato la graduatoria provvisoria del predetto concorso, in cui il ricorrente risulta classificato al n. 199 posto con il punteggio di 89,50 (codice domanda 3K7ER7E95T), senza indicazione della riserva per i volontari nelle Forze Armate;

3) nota Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 23 febbraio 2026 prot. n. 61998, trasmessa via p.e.c. in pari data, con la quale sono state rigettate le osservazioni alla graduatoria provvisoria di merito presentate dal ricorrente via p.e.c. in data 10 febbraio 2026;

4) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 17 marzo 2026 prot. n. 2483, con la quale si è preso atto delle rinunce di due candidati alla sottoscrizione del contratto, con contestuale scorrimento della graduatoria definitiva di merito;

5) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 26

marzo 2026 prot. n. 2839, con la quale è stato approvato lo schema di contratto di lavoro individuale ed è stata fissata la data di sottoscrizione e assunzione in servizio;

6) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 16 aprile 2026 prot. n. 3612, con la quale si è preso atto delle rinunce all'assunzione e delle dimissioni di alcuni candidati, con contestuale scorrimento della graduatoria definitiva di merito;

7) ove necessario, del bando approvato con determinazione dirigenziale 16 aprile 2024 n. 2901, nella parte in cui prevede che “[a]i sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, D.lgs. n. 66/2010, è prevista la riserva di n. 20 (20% dei posti) posti per i volontari delle FF.AA. (riserva a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta)” (art. 15 “Riserva e preferenze a parità di merito”);

8) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso a quelli sopra indicati, avuto particolare riferimento ad eventuali provvedimenti di modifica della graduatoria e di assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi dello stesso; e

con i presenti motivi aggiunti

1) della determinazione Comune di Messina, Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 27 aprile 2026 prot. n. 3967 (all. 1), con cui si procede “all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 8 Istruttori di Polizia Municipale - Area degli Istruttori di cui n. 6 collocatisi nelle posizioni dal n. 103 al n. 109 per scorrimento della graduatoria del concorso per n. 100 posto di Agente di Polizia Locale indetto con Determinazione Dirigenziale n. 2901 del 16/04/2024 e delle candidate vincitrici che erano state ammesse con riserva fino all’assolvimento della prova fisica collocatesi nelle posizioni nn. 44 e 95”;

2) della determinazione Comune di Messina, Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 7 maggio 2026 prot. n. 4385 (all. 2), con cui si procede “allo scorrimento della graduatoria definitiva di merito in favore di n. 1 candidato idoneo collocatosi in posizione immediatamente utile, ovvero il candidato posizionatosi al n. 110 Cicero Salvatore (codice candidatura KXY4N9EUWY)”;

3) di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti indicati in ricorso e nei motivi aggiunti di ricorso.

A. Premesse del ricorso introduttivo:

Così recitava in fatto il ricorso introduttivo:

“1. Il ricorrente, in atto in servizio presso la Marina Militare sin dal 5 settembre 2016 (VFP4), in data 1 maggio 2024 ha presentato istanza di partecipazione al concorso in oggetto (all. 11). All’atto della redazione della domanda, utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione dal Comune, si è trovato nell’impossibilità di “flaggare” la riserva dei posti prevista per i volontari delle Forze Armate, poiché il sistema digitale consentiva soltanto di scegliere tra le opzioni relative a militari già congedati o volontari del servizio civile (sul punto, vedi meglio infra), e non anche per quelli in servizio effettivo. Nella stessa domanda, tuttavia, nella sezione “Esperienze lavorative presso PA come dipendente”, il ricorrente indicava correttamente di essere in servizio presso la Marina Militare.

2. In data 21 ottobre 2025 segnalava tale circostanza alla Direzione Generale - Risorse Umane del Comune tramite p.e.c. (all. 12), chiedendo di essere immesso nei posti riservati per Militari, in quanto ancora in forza presso la Marina Militare, e allegando il relativo attestato di servizio (“Considerato che il diritto alla riserva deriva da un requisito oggettivo, già dichiarato e verificabile, chiedo che la mia posizione venga considerata tra gli aventi titolo alla riserva prevista per il personale militare in servizio, ai sensi della normativa sopra richiamata”).

3. In data 22 ottobre 2025 il Comune rispondeva evidenziando che la posizione sarebbe stata valutata dopo il superamento della prova orale (all. 13). Il 27 novembre 2025 il ricorrente comunicava via p.e.c. (all. 14) il superamento della prova orale e trasmetteva copia del decreto di immissione nel servizio permanente della Marina Militare, con decorrenza giuridica 31 dicembre 2021.

4. Tuttavia, con determinazione dirigenziale 3 febbraio 2026 n. 884, il Comune ha approvato e pubblicato la graduatoria provvisoria relativa al concorso, in cui il ricorrente risultava classificato al n. 199 con il punteggio di 89,50 (codice domanda 3K7ER7E95T), senza indicazione della riserva per i volontari nelle Forze Armate.

5. Nonostante il ricorrente abbia presentato le proprie osservazioni con nota trasmessa via p.e.c. dallo scrivente difensore il 10 febbraio 2026 (all. 6), il Comune le rigettava con nota 23 febbraio 2026 prot. n. 61998 (all. 5) e pubblicava la graduatoria definitiva (all. 2), non riconoscendogli la predetta riserva.

6. Successivamente, il ricorrente presentava varie istanze di accesso al fine di reperire gli indirizzi di residenza di alcuni controinteressati (all. 15-16-17). Frattanto i vincitori del concorso venivano immessi in servizio e veniva anche effettuato uno scorrimento della graduatoria a seguito della rinuncia di alcuni vincitori”.

B. Premesse dei motivi aggiunti:

1. Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio il Sig. Bagnato impugnava tutti i provvedimenti sopra indicati deducendone l'illegittimità per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di motivazione e della mancata attivazione del soccorso istruttorio, nonché per violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità, buon andamento e favor participationis. In particolare, nel ricorso introduttivo si censurava la legittimità dei provvedimenti impugnati perché il Comune non aveva ricompreso il Sig. Bagnato, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservati del concorso, nonostante il ricorrente avesse indicato nel contesto della domanda di partecipazione la sua posizione di militare.

2. In vista dell'udienza del 26 maggio 2026 per la trattazione dell'istanza cautelare, nelle proprie difese (in particolare, con la memoria del 22 maggio 2026), il Comune provava a contrastare il ricorso, affermando che la mancata dichiarazione di volersi avvalere della riserva di posti a favore dei volontari delle Forze Armate (ovvero, nella specie, la mancata "spunta" della specifica casella che indicava il diritto alla riserva) escluderebbe il candidato dal beneficio.

3. Il ricorrente replicava a tali deduzioni dell'Amministrazione contestandone la fondatezza sia in punto di fatto che in diritto (memoria depositata il 23 maggio 2026), evidenziando di aver dichiarato il possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di legge a favore dei volontari delle Forze Armate in altra parte della domanda ("Esperienze lavorative presso PA come dipendente"), solo e soltanto per l'impossibilità materiale di utilizzare il lacunoso format predisposto dal Comune, nella parte dedicata alla riserva dei posti per l'accesso ai pubblici concorsi.

4. Dopo la camera di consiglio del 26 maggio 2026, con ordinanza 29 maggio 2026 n. 1514 codesto On.le Tribunale autorizzava la notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria che verrebbero sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso, rinviando la causa all'udienza pubblica del 29 settembre 2026.

5. Nel frattempo, il Comune procedeva all'ulteriore scorrimento della graduatoria definitiva di merito con determinazioni Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 27 aprile 2026 prot. n. 3967 e del 7 maggio 2026 prot. n. 4385.

Pertanto, per mero tuziorismo difensivo, occorre cautelativamente impugnare anche queste ulteriori determinazioni comunali perché palesemente illegittime, al pari dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, per i seguenti

Motivi aggiunti di ricorso:

Illegittimità derivata.

I provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti sono illegittimi in via derivata per i medesimi vizi che invalidano i provvedimenti e gli atti impugnati con il ricorso introduttivo; tra i primi provvedimenti e quelli impugnati con i presenti motivi aggiunti, infatti, sussiste un vincolo di stretta derivazione e di sostanziale identità di motivazione.

Pertanto, si riproducono le censure dedotte con il primo ricorso perché valgano quali censure anche avverso i provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti:

«1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. n. 241/1990, degli artt. 678 e 1014, D.Lgs. n. 66/2010, degli artt. 4, 5 e 15 del bando di concorso. Eccesso di potere per difetto di motivazione e mancata attivazione del soccorso istruttorio. Violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità, buon andamento e favor participationis.

1.1. Occorre evidenziare sin da ora che, nella specie, il ricorrente ha indicato nel contesto della domanda di partecipazione la sua posizione di militare, chiarendo ancor meglio successivamente (ove necessario) la propria posizione con le p.e.c. del 21 ottobre e 27 novembre 2025 (all. 12 e 14).

L'art. 15 del bando prevedeva che, “[a]i sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, D.lgs. n. 66/2010, è prevista la riserva di n. 20 (20% dei posti) posti per i volontari delle FF.AA. (riserva a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta)”.

Lo stesso Comune, soltanto con FAQ del 15 maggio 2024 (all. 18), pubblicata appena tre giorni prima dalla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione e, comunque, dopo che il ricorrente aveva già presentato la sua candidatura, ammetteva la cattiva formulazione del format relativamente alla riserva, chiarendo quanto segue: “Con riferimento alla riserva dei posti nel pubblico impiego disciplinata agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 (e successive modifiche ed integrazioni) per tutti i candidati che, dopo il periodo di rafferma, transitano a volontari in servizio permanente da una delle seguenti categorie:

a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;

b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni; [come il ricorrente, n.d.r.]

c) VFB volontari in ferma breve triennale;

d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9) gli stessi, al fine di indicare la motivazione per la riserva di posti, potranno indicare sulla piattaforma InPa una delle già menzionate voci identificando quella di provenienza prima

di essere transitati a volontari in servizio permanente. Potranno in aggiunta inserire la qualifica tra le esperienze lavorative nella PA iniziando a digitare una parola chiave e selezionando dal menu (es. permanente, milit, forze, servizi)”.

Premesso che le FAQ non hanno “alcun valore integrativo del bando, né tantomeno normativo, né può ritenersi che sussistesse in capo agli aspiranti un onere di consultazione” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III bis, 22 gennaio 2021, n. 904; nello stesso senso Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2020 n. 6473), appare chiaro che la riserva non era limitata esclusivamente ai militari congedati ma comprendeva anche quelli in servizio permanente e che tale qualifica poteva essere legittimamente inserita tra le esperienze lavorative nella pubblica amministrazione, in altra parte della domanda di partecipazione.

Sul punto, infatti, l’art. 1014, D.Lgs. n. 66/2010 (c.d. Ordinamento militare) prevede quanto segue: “A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall’articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato [...] b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l’accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale”.

Secondo l’art. 678, inoltre, le riserve di posti di cui alla precedente disposizione “si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta” (comma 9).

Nella specie, il ricorrente, in servizio presso le Forze armate sin dal 2016, al momento della presentazione della propria domanda si è trovato nell’impossibilità di “flaggare” affermativamente la riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici, pena le relative sanzioni per dichiarazioni mendaci; cliccando “SI” sulla casella “Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici”, infatti, il candidato poteva scegliere soltanto tra le seguenti opzioni (cfr. domanda del Sig. Giuseppe Micali, a cui è stata riconosciuta la riserva: all. 19):

“Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici: Si

- Riserva volontari delle forze armate congedati senza demerito d.lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. - VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno
- Riserva volontari delle forze armate congedati senza demerito d.lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. - VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni

Riserva volontari delle forze armate congedati senza demerito d.lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. - VFB volontari in ferma breve triennale

Riserva volontari delle forze armate congedati senza demerito d.lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. - Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9)

Riserva dei posti per gli operatori volontari SCU (Servizio Civile Universale) - Legge n.74/2023 ovvero del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e successivo DL. 25 del 14 marzo 2025: riserva di posti nei concorsi pubblici per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito”.

Soltanto in un secondo momento, il Comune ha chiarito che non solo i militari già congedati ma anche i candidati in servizio presso le Forze Armate potevano legittimamente usufruire della riserva, senza però riaprire i termini per correggere e integrare le domande già presentate.

Appare chiaro quindi, che il ricorrente ha di certo diritto al riconoscimento della riserva per gli appartenenti alle Forze Armate, nonostante il modello predisposto dall’Amministrazione rendesse materialmente impossibile il suo effettivo inserimento, per assenza della specifica voce nella domanda di partecipazione (essendo indicati solo i militari già congedati e i volontari del servizio civile), potendo desumersi ictu oculi dal contenuto della domanda la sussistenza del reclamato titolo di riserva.

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, il fatto che il candidato, nel compilare la domanda di partecipazione, non abbia barrato affermativamente la specifica casella che indicava il diritto alla riserva “non realizza una ipotesi di mancata allegazione del possesso del titolo per la riserva (che poteva giustificare l’esclusione da detta quota) atteso che nella domanda venivano comunque indicati i titoli di servizio” (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. IV, 30 novembre 2021, n. 7663). A maggior ragione vale quanto sopra nel caso in cui, la mancata “spunta” della casella relativa al titolo posseduta non sia stata apposta per dimenticanza dell’interessato, bensì perché la piattaforma digitale dell’Amministrazione non lo consentiva.

La circostanza che il ricorrente, al momento della presentazione della propria domanda, abbia dovuto necessariamente cliccare “NO” sulla casella “Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici” per non incorrere in sanzioni per dichiarazioni mendaci, secondo l’Amministrazione, “configura una formale dichiarazione di rinuncia alla fruizione del beneficio in questione che, pertanto, ne impedisce il riconoscimento anche in forza dell’art. 5 del bando di concorso che, in merito al possesso del relativo diritto, dispone: “la mancata

dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio” (nota 23 febbraio 2026 prot. n. 61998: all. 5).

In realtà, il ricorrente ha dichiarato il possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di legge a favore dei volontari delle Forze Armate in altra parte della domanda (“Esperienze lavorative presso PA come dipendente”), solo e soltanto per l’impossibilità materiale di utilizzare il lacunoso format predisposto dal Comune, nella parte dedicata alla riserva dei posti per l’accesso ai pubblici concorsi.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato quanto segue: “È [...] fondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento del titolo di riserva (espletamento del servizio civile nazionale), in quanto detto titolo, non considerato dalla Commissione, risulta indicato nella domanda di partecipazione (sotto la voce “ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE”) e non necessita di alcuna integrazione, costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del format nulla più che una mera irregolarità. Come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato (sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334), la ragione per cui “nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio” poggia (condivisibilmente) sull’argomento secondo cui ciò “costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l’ammissione al concorso”; Diversamente, nel caso di specie, non si tratta di consentire un’integrazione postuma della domanda di partecipazione, bensì di prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato dal candidato nella domanda (fatta salva, naturalmente, la successiva verifica del possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarati da parte dell’amministrazione), sebbene con modalità difformi da quanto prescritto nel format dedicato, ciò che si risolve, come detto, in una mera irregolarità” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. IV ter, 11 marzo 2025, n. 5065).

In ogni caso, il ricorrente ha evidenziato al Comune il possesso del titolo di riserva (ovvero l’appartenenza alle Forze Armate) in un momento di gran lunga antecedente all’approvazione delle graduatorie (cfr. p.e.c. del 21 ottobre e 27 novembre 2025: all. 12 e 14) e, per giurisprudenza conforme, “i titoli di riserva – rientrando nell’ampia categoria dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 d.P.R. n. 487/1994 – “sono valutabili anche se non dichiarati in sede di domanda di partecipazione, purché fossero già posseduti, nonché

siano stati esibiti all'esito del superamento della prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria" (Cons. St., VII, n. 9667/2024)" (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III bis, 19 febbraio 2026, n. 3178).

1.2. Senza recedere dal superiore motivo, l'art. 6, L. n. 241/1990, consente al responsabile del procedimento di "chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete".

Nel settore dei concorsi pubblici, l'istituto del soccorso istruttorio riveste un'indiscussa posizione di centralità, tutelando il principio di massima partecipazione con valorizzazione dei requisiti sostanziali e dequotazione di irregolarità formali nella compilazione della domanda di partecipazione.

Secondo il Comune, l'istanza del ricorrente tendente al riconoscimento del diritto alla riserva dei posti e la richiesta di rettifica della domanda non possono essere accolte, "considerato che l'art. 4 denominato «Domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione» dispone che "il candidato ha la possibilità di integrare e/o modificare la domanda di partecipazione entro la data di scadenza dei termini". Tale ultima previsione, del resto, si rende necessaria in relazione al principio di auto-responsabilità dei concorrenti e, soprattutto, alla tutela della par condicio dei candidati che sarebbe inevitabilmente violata qualora, nel caso di specie, si consentisse di regolarizzare la domanda con una produzione documentale postuma" (nota 23 febbraio 2026 prot. n. 61998: all. 5).

Nella specie, in realtà, non si sarebbe trattato di integrare o modificare la domanda di partecipazione (consentita ex art. 4 del bando esclusivamente entro la scadenza dei termini), bensì soltanto di chiarire la posizione del ricorrente e produrre documentazione idonea a dimostrare il requisito (appartenenza alle Forze Armate per usufruire della riserva) così come posseduto e dichiarato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione, senza alcuna violazione della par condicio dei candidati

Nella specie, il soccorso istruttorio risultava di certo attivabile in quanto il candidato ha presentato i titoli da valutare con la necessaria diligenza, ha indicato correttamente di essere dipendente delle Forze Armate nel corpo della domanda di partecipazione (sebbene in una parte diversa da quella appositamente prevista nel format) e vi sono margini di incertezza facilmente superabili.

Nelle procedure concorsuali, il soccorso istruttorio di cui all'art. 6, L. 241/1990 "è precluso all'Amministrazione soltanto a fronte dell'omessa allegazione, da parte del concorsista, del possesso di un determinato requisito, ipotesi che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, in quanto il ricorrente ha comunque indicato il titolo di riserva in parola nella

domanda di partecipazione al concorso, ma lo stesso non è stato considerato dalla Commissione perché non inserito, per mero errore materiale, nella parte del format dedicato alle “riserve”; neppure, sul punto, sembra cogliere nel segno il principio di autoresponsabilità invocato da parte resistente, in quanto l’erronea compilazione del format della domanda di partecipazione da parte del concorsista dà luogo a mera irregolarità, come tale, valutabile persino a prescindere dall’attivazione del soccorso istruttorio (Tar Lazio - Roma, Sez. IV ter, ordinanza n. 3102 del 10 luglio 2024)” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. IV ter, 25 settembre 2024, ord. n. 4357). Infatti, avendo il ricorrente comunque dichiarato il possesso del predetto titolo di riserva nella domanda, “l’Amministrazione avrebbe dovuto tenerne conto anche attivando, eventualmente, il soccorso istruttorio, trattandosi, come già concluso da questa sezione (con sentenza n. 23521 del 27 dicembre 2024), al più nella fattispecie non di una omessa dichiarazione, ma di una dichiarazione resa irregolarmente e pertanto sanabile” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. IV ter, 18 giugno 2025, n. 12019).

In sostanza, “ove dal tenore o dagli allegati della domanda emerga comunque il possesso di un titolo, non può assumere rilievo ostativo alla sua considerazione l’omissione della sua indicazione nello spazio a tal fine destinato nella modulistica, da trattarsi alla stregua di un errore riconoscibile. I canoni di buona fede impongono alla PA di tenere conto di tutti i titoli emergenti dalla domanda tanto più, come nel caso di specie, se di pregressa conoscenza dell’Amministrazione e con l’ulteriore dovere, se del caso, di soccorso istruttorio, neanche, del resto, potendosi configurare nell’ipotesi de qua una lesione della par condicio rispetto agli altri concorrenti. Va quindi riconosciuta la spettanza al ricorrente della riserva” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I bis, 7 agosto 2025, nn. 15374 e 15373). In caso analogo, è stato evidenziato che, pur avendo il candidato confermato il possesso di tale particolare condizione (appartenenza alle forze armate) nel prosieguo della domanda di partecipazione, “per un mero errore di compilazione, ha invece barrato la risposta “No” laddove gli veniva richiesto di dichiarare ulteriormente “di aver diritto, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al trenta per cento dei posti riservati ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta”, avvedendosi dell’errore solo dopo la pubblicazione delle graduatorie (quando si vedeva riconosciuto il titolo di preferenza e non la riserva) e presentando invano istanza di autotutela all’Amministrazione. La suddetta imprecisione, evidente dagli atti e, in verità, facilmente

emendabile, in quanto non comportante l'inserimento nella domanda di partecipazione di elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, lungi dal comportare l'esclusione della riserva prevista in favore del ricorrente, avrebbe dovuto condurre la Commissione, come dedotto dall'appellante stesso fin dal ricorso introduttivo, a fare uso nei suoi confronti del soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241, che affida al responsabile del procedimento il compito di "chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete". La giurisprudenza amministrativa evidenzia che nell'ambito dei concorsi pubblici tale istituto non è attivabile allorché il candidato abbia del tutto omesso nella compilazione della domanda di partecipazione di dichiarare i titoli posseduti; ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità. Al riguardo si è osservato che il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 8 agosto 2022, n. 7000). Tuttavia, in relazione a fattispecie analoghe a quella del presente giudizio, la giurisprudenza amministrativa ha già in più occasioni precisato che, in presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, "la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato" e così anche le opzioni sul portale dal candidato selezionate e non registrate dal sistema. Onde, deve considerarsi iniqua ed illegittima un'esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (o almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. "Tale esclusione, al pari del mancato riconoscimento del punteggio per i titoli effettivamente posseduti, collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2024, n. 4017). In casi come quello in questione, infatti il principio di autoresponsabilità deve temperarsi con quelli di buona fede ed affidamento, rendendo dunque possibile l'utilizzo del soccorso

istruttorio e la correzione dell'errore. Dall'accoglimento dei predetti motivi, deriva, sotto il profilo dell'effetto conformativo della presente sentenza, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., che la Commissione dovrà rivalutare la posizione dell'appellante sotto il profilo del possesso da parte sua delle condizioni per usufruire della riserva di cui all'art. 1 comma 2 del bando" (Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2025, n. 2474).

Il consolidato indirizzo giurisprudenziale "impone all'amministrazione il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda e le istruzioni per la compilazione della stessa risultino equivoche in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una insufficiente predisposizione della modulistica di gara da parte dell'amministrazione (TAR Campania, Napoli, 3250/2021; T.A.R. Veneto, n. 465/2019; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 58/2016). Pertanto, pure in materia di concorsi pubblici, la P.A. ha sempre un ragionevole obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi mercé il soccorso istruttorio ex art. 6 della l. 7 agosto 1990 n. 241, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato, errori, dunque, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale e ciò indipendentemente dal fatto che la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modalità telematica; la giurisprudenza, infatti, ha da tempo riconosciuto che quest'ultima norma ha introdotto una regola procedimentale a carattere generale – come tale valevole anche nei concorsi pubblici – che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, consente ai soggetti, coinvolti nell'esercizio del potere, di regolarizzare o integrare la documentazione incompleta presentata e, nel caso di concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa (cfr. Cons. Stato, n. 2226/2021; Cons. St., V, 22 novembre 2019 n. 7975; TAR Campania, Napoli, 3250/2021). L'istituto del soccorso istruttorio è finalizzato a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed amministrazione pubblica, essendo lo stesso finalizzato a soddisfare la comune esigenza alla compiuta definizione del procedimento amministrativo, oggi annoverabile quale regola generale del diritto amministrativo a fronte della disposizione di cui all'art.

6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, che ne costituisce il naturale sostrato normativo (T.A.R. Lazio - Roma Sez. III bis, 29 marzo 2021, n. 3811)” (T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 6 aprile 2022, n. 778).

Pertanto, qualora il Comune avesse invitato il candidato a regolarizzare la domanda fornendo le specifiche dichiarazioni sulla riserva, non vi sarebbe stata alcuna violazione della par condicio; non si sarebbe trattato di rimettere in termini il candidato consentendogli la possibilità di fornire elementi non contenuti nella domanda originariamente inviata, ma soltanto di eliminare quella difformità di carattere esclusivamente formale rispetto ad una domanda per il resto completa e assolutamente corretta. Conseguentemente, avendo titolo per il riconoscimento della preferenza, il ricorrente aveva e ha diritto all’attribuzione della riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza amministrativa.

Costituisce principio generale dell’azione amministrativa «quello secondo cui, nell’ambito delle procedure di concorso pubblico, “Il limite all’attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio” (da Consiglio di Stato, 3.6.2024, n.4951). Ed ancora:

“L’istituto del soccorso istruttorio non può essere attivato in linea generale quando il privato ha commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Questo si basa su un principio generale di autoresponsabilità, che assume un significato ancora più importante nei concorsi di massa, al fine di garantire par condicio e massima celerità nelle procedure. Tuttavia, potrebbe esserci una certa apertura per il soccorso istruttorio anche per le cosiddette “istanze erronee”, ma solo se l’errore commesso è palesemente riconoscibile” (da Consiglio di Stato, 2.1.2024, n.28).

Con riguardo alla fattispecie in esame, applicando le suddette coordinate ermeneutiche, si deve ritenere che l’errore commesso dal ricorrente nella fase di compilazione della domanda di partecipazione fosse palesemente riconoscibile, così da richiedere l’attivazione del meccanismo del soccorso istruttorio.

Innanzitutto, l’esistenza del titolo è stata segnalata nella domanda di partecipazione. Il ricorrente-candidato ha infatti dichiarato nella domanda di appartenere alla categoria: “Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma”. Per effetto di tale autocertificazione, effettuata nella domanda, l’Amministrazione era resa edotta del fatto che il candidato possedeva un titolo che,

astrattamente, era idoneo a conseguire la riserva, salvo puntuale verifica sul titolo effettivamente posseduto. Non può rilevare, in senso definitivamente ostativo, che il candidato non abbia compilato la sezione relativa alla “riserva”, posto che, come detto, il candidato aveva comunque fornito un’indicazione che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad approfondire il contenuto della dichiarazione comunque resa. Peraltro, ai sensi dell’art.1014 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs.n.66/2010 e.s.m.i.), nei concorsi come quello in esame quasi tutte le categorie di militari volontari congedati senza demerito all’esito della ferma e della rafferma hanno diritto alla riserva (tranne il volontario in ferma annuale).

In definitiva, non si è trattato di una vera e propria mancata dichiarazione del titolo, bensì di una dichiarazione imprecisa, indicativa tuttavia, in modo riconoscibile, del possesso di un titolo che poteva condurre all’applicazione della riserva e altresì della volontà di avvalersene nel concorso, sia pure collocata fuori posizione (nello spazio relativo alle preferenze anziché in quella delle riserve).

A supporto del quadro ricostruttivo sopra delineato, appare inoltre assai significativa un’ulteriore circostanza, dedotta da parte ricorrente, ossia il fatto che l’applicativo informatico, quanto all’indicazione dei titoli di riserva, non consentiva la mera autocertificazione tramite “flag” o compilazione ad hoc (come per le restanti dichiarazioni), ma onerava i candidati alla materiale allegazione della certificazione comprovante il titolo (adempimento francamente oneroso). Il bando, invece, all’art.3 del tutto correttamente prevedeva, come previsto dal D.p.r. n.445/2000 (“i candidati devono dichiarare...”), non l’allegazione del titolo, ma l’autocertificazione. Insomma, l’applicativo informatico non era del tutto allineato alla lex specialis di concorso, tant’è vero che, accortasi della problematica, Roma Capitale ha pubblicato, sul sito, apposita faq (n.ro 5) sulla tematica in oggetto, nella quale si legge: “(domanda) Il sistema non mi manda avanti dopo aver dichiarato possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva ai sensi dell’art. 678, comma 9, e dell’art. 1014 del D. Lgs. 66/2010 (riserva di legge a favore dei volontari delle Forze Armate). (risposta) “In fase di compilazione il format di domanda prevede che venga allegata la relativa documentazione, a sostegno della dichiarazione resa. Sarà, pertanto, possibile allegare la certificazione richiesta o, in sostituzione, un’autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3, lettere n) e o) del bando, l’assenza di tale dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio”.

Il ricorrente, evidentemente (come dedotto nel ricorso) non si è avveduto di tale faq, né (ad ogni buon conto) allo stesso può tale circostanza essergli rimproverata, in ossequio al

principio per cui “con riferimento ai bandi pubblici, deve rilevarsi che FAQ non hanno alcun valore integrativo del bando, né tantomeno normativo, né può ritenersi che sussista in capo agli aspiranti un onere di consultazione” (da Tar Roma, 27.1.2023, n.1451).

Detto in altri termini, alla luce della problematica sopra rilevata, ben nota all’Amministrazione, si poteva ragionevolmente ritenere che la mancata indicazione del titolo di riserva fosse da imputarsi ad errore materiale scusabile (anziché allegare apposita autocertificazione, da sottoscrivere aliunde e poi caricare a sistema, con download nell’applicativo concorsuale, come previsto dalla FAQ in modo non precisamente collimante con lo spirito del bando). Il candidato ha preferito autodichiarare il titolo nello spazio, quello delle preferenze, che gli appariva disponibile e idoneo allo scopo, senza alcuna materiale, separata allegazione di altro documento, in modo peraltro coerente con le restanti dichiarazioni rese tramite semplice “flag” o mediante compilazione di campi predeterminati nel relativo format dell’applicativo.

Ulteriormente, si aggiunga che, come evidenziato dalla stessa difesa capitolina negli scritti difensivi, sempre nel concorso in questione, l’Amministrazione, nel caso del candidato Andrea Alba, ha riconosciuto, in un’ottica sostanzialistica e di impronta estensiva, il beneficio della riserva al soggetto in questione che, pure, non l’aveva indicato nell’apposito spazio (e che, per la verità, a quanto si evince, non aveva nemmeno dichiarato di volersene avvalere ai fini del concorso), sulla base del fatto che il possesso del titolo era comunque individuabile in altra sezione della domanda (esperienze pregresse). Nella fattispecie relativa all’odierno ricorrente, non solo il titolo è stato indicato (sia pure in modo non del tutto completo) ai fini della graduatoria concorsuale, ma (analogamente) l’informazione era ricavabile da altra sezione della domanda inviata. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va accolto nei limiti dell’interesse azionato e, per l’effetto, occorre disporre l’annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui escludono il ricorrente dall’ammissione alla categoria dei riservatari.

In esecuzione della presente decisione, pertanto, e nel rispetto del relativo vincolo conformativo, l’Amministrazione dovrà riesaminare la posizione del candidato, prendendo in considerazione, ai fini della concessione della riserva, il titolo indicato nella domanda siccome successivamente precisato nella dichiarazione resa all’Amministrazione in data 20.11.2023 (rif. all.to n.7 deposito di parte ricorrente dell’11.5.2024) e, nulla ostando, riformulare coerentemente, in parte qua, la graduatoria e i pertinenti allegati» (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, 1 ottobre 2024, n. 17011)”.

Quanto sopra premesso e ritenuto,

SI CHIEDE

a codesto On.le Tribunale di annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i presenti motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Ai fini del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che per i presenti motivi aggiunti in materia di pubblico impiego è dovuto un contributo unificato di € 325,00.

Messina, data della firma digitale.

Prof. Avv. Antonio Saitta

Ai fini della pubblicazione si allegano al presente avviso i seguenti documenti:

- copia del ricorso, firmata digitalmente, conforme a quella presente nel fascicolo informatico n. 899/2026 R.G. del T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania.
- copia dell'ordinanza T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania, 29 maggio 2026, n. 1514, firmata digitalmente, conforme a quella presente nel fascicolo informatico n. 899/2026 R.G. del T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania;
- copia del ricorso per motivi aggiunti, firmata digitalmente, conforme a quella presente nel fascicolo informatico n. 899/2026 R.G. del T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania;
- elenco dei controinteressati che verrebbero sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso.